

Come avviene il riconoscimento di una malattia professionale

Un intervento chiarisce alcuni concetti relativi alle malattie professionali. Le malattie tabellate, il sistema misto, la presunzione legale di origine professionale e il costo della non sicurezza. Focus sulle patologie muscolo-scheletriche.

Rimini, 21 Mag ? Spesso nel nostro giornale parliamo di **malattie professionali**, di malattie tabellate e di malattie non tabellate, magari dando erroneamente per scontato che il significato dei termini e le varie implicazioni per lavoratori o datori di lavoro siano evidenti.

Per fare chiarezza sul tema, con particolare riferimento ai disturbi muscoloscheletrici, possiamo fare riferimento agli atti del seminario " Malattie professionali da movimentazione manuale dei carichi e da movimenti ripetitivi". Seminario che si è tenuto il 21 marzo 2014 a Rimini ed è stato organizzato da Assoservizi Rimini e Confindustria Rimini in collaborazione con l'Unità Ricerca EPM: Ergonomia della Postura e del Movimento - Milano.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD007] ?#>

L'intervento "**Le Malattie Muscolo-Scheletriche: presunzione legale di origine professionale e costo della 'Non Sicurezza'**", a cura del Dott. Massimiliano Pastori (Dirigente Medico INAIL Rimini e Medico Competente) ci ricorda infatti che secondo l'art. 3 del DPR 1124/1965:

l'assicurazione è obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.1.

La tabella predetta può essere modificata o integrata....

Ma cosa si intende per malattia professionale (MP)?

Si intende una "patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo". Dunque per le malattie professionali "non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto, tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la svolge (cosiddetto 'rischio ambientale')".

Il relatore ricorda che esistono poi diverse definizioni delle malattie professionali a seconda dei vari contesti (epidemiologico, preventivo, assicurativo).

Una definizione di carattere generale proposta indica che la malattia professionale è "*qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa; è caratterizzata da una graduale e progressiva azione di fattori presenti nell'ambiente di lavoro che possono compromettere la salute dei lavoratori*".

Dunque con "**malattia professionale**" può essere identificata "una condizione patologica la cui eziopatogenesi può essere ricondotta all'attività lavorativa svolta dal soggetto a seguito dell'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo stesso o nell'ambiente di lavoro".

Una volta che sia più chiaro il significato di MP è bene ribadire che con il DM 9 aprile 2008 sono state approvate le **nuove tabelle delle malattie professionali** con alcune novità:

- "indicazione nosologica delle patologie correlate ad agenti causali;
- diversificazione del termine massimo di indennizzabilità per le varie malattie;

- introduzione delle patologie muscolo ? scheletriche".

Dopo aver riportato le caratteristiche del sistema tabellare, il relatore sottolinea che per le Malattie Professionali tabellate "il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia". Dunque "provata l'adibizione alla lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia anch'essa tabellata" e laddove sia stata effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, "si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta '**presunzione legale d'origine**'".

Tuttavia la Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 179/88**, ha introdotto nella legislazione italiana anche il cosiddetto "**sistema misto**" in base al quale "il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della 'presunzione legale d'origine', ma è affiancato dalla possibilità per l'assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. Detto principio è richiamato dall'art 10 del dlgs 38/2000".

Per cui si hanno due possibilità:

- "**malattia professionale tabellata**: se la malattia e la lavorazione sono previste in tabella, scatta la presunzione legale di origine professionale;
- "**malattia professionale non tabellata**: se la malattia non è presente in tabella, la professionalità può essere riconosciuta, ma l'onere della prova è a carico del lavoratore" (deve dimostrare l'origine professionale della sua patologia fornendo le prove dell'esistenza della stessa, della causa di lavoro, del rapporto eziologico).

Il relatore si sofferma poi sui **disturbi muscolo scheletrici**, considerati "tra le più importanti cause di denuncia per malattia professionale. Nell'ultimo quinquennio i casi sono praticamente triplicati mentre, nello stesso periodo, le altre malattie professionali sono diminuite del 4%. Nel 2010 due denunce su tre erano relative a patologie dell' apparato muscolo-scheletrico, 30.500 casi sui 46.500 pervenuti all'INAIL. Causa di questa esplosione di denunce è l'inserimento di queste patologie nell'elenco delle malattie 'tabellate' e cioè quelle per cui il lavoratore è esonerato dall'onere della prova".

L'intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, mostra poi l'incidenza di questi disturbi attraverso varie statistiche nazionali e internazionali con riferimento specifico alle patologie muscolo-scheletriche e ai disturbi da sovraccarico biomeccanico.

Infine il relatore si sofferma su **suicosti della non sicurezza**, ad esempio con riferimento all'aumento del tasso del premio assicurativo annuo e al ricarico del costo della malattia professionale sul datore di lavoro.


Si ricorda in particolare la possibile **azione di regresso** dell'Istituto (art 10 e 11 T.U. 1124/1965).

"L'assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Ciononostante, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile". E (art. 61, D.Lgs. 81/2008) "in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso".

L'intervento si conclude con alcuni riferimenti agli **incentivi economici ai fini prevenzionali**, sia in relazione alla riduzione del premio assicurativo che agli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 11, comma 5 D.lgs 81/08 e D.lgs 106/2009).

" Le Malattie Muscolo-Scheletriche: presunzione legale di origine professionale e costo della 'Non Sicurezza'", a cura del Dott. Massimiliano Pastori (Dirigente Medico INAIL Rimini e Medico Competente), intervento al seminario tecnico "Malattie professionali da movimentazione manuale dei carichi e da movimenti ripetitivi" (formato PDF, 504 kB).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it